DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/290 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2015

relativa alla conformità dei tassi unitari del 2014 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione e che abroga la decisione 2013/631/UE

[notificata con il numero C(2015) 882]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ([1]), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 ([2]) della Commissione istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ([4]).

(2) La decisione 2011/121/UE ([5]) fissa gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione europea, compreso un obiettivo di efficienza economica, per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014. Con lettere del 19 luglio 2012 e del 17 dicembre 2012, la Commissione ha informato gli Stati membri che i loro piani e obiettivi prestazionali rivisti sono conformi e garantiscono un contributo adeguato agli obiettivi prestazionali adottati a livello dell'Unione europea. Gli obiettivi di efficienza economica sono espressi in termini di tassi unitari determinati.

(3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione intende valutare su base annuale i tassi unitari per le zone di tariffazione presentati dagli Stati membri, alla luce delle disposizioni del suddetto regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(4) Nel 2013, la Commissione ha effettuato la valutazione dei tassi unitari del 2014 per le zone di tariffazione con il sostegno dell'organo di valutazione delle prestazioni e dell'Ufficio centrale delle tariffe di rotta di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dagli Stati membri. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2013/631/UE della Commissione ([6]), con la quale la Commissione ha notificato agli Stati membri, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, di ritenere i tassi unitari del 2014 per le zone di tariffazione, che le erano stati presentati, conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(5) Successivamente all'adozione della decisione n. 2013/631/UE, nel 2014, la Bulgaria, la Danimarca, l'Ungheria, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia hanno comunicato alla Commissione le modifiche apportate a taluni parametri per il calcolo dei rispettivi tassi unitari, non ancora noti al momento della presentazione dei dati iniziali, e hanno trasmesso alla Commissione informazioni supplementari per la valutazione di conformità che hanno reso necessarie alcune rettifiche dei relativi tassi unitari del 2014. I suddetti sei Stati membri hanno quindi presentato alla Commissione tassi unitari corretti.

([1]) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.
([2]) Regolamento n. 391/2013 (UE) della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31).
([3]) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).
([5]) Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di allarme a livello dell'Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014 (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 16).
([6]) Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2013, relativa alla conformità dei tassi unitari del 2014 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 68).

(6) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione ha valutato tali tassi unitari corretti del 2014 per le zone di tariffazione in Bulgaria, Danimarca, Ungheria, Lituania, Polonia e Slovacchia alla luce delle disposizioni dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 e ha concluso che essi erano conformi. Tale constatazione dovrebbe pertanto essere notificata agli Stati membri interessati.

(7) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno abrogare la decisione 2013/631/UE e sostituirla con la presente decisione.

(8) La notifica relativa alla conformità ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 dei tassi unitari per le zone tariffarie lascia impregiudicato l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I tassi unitari del 2014 per le zone tariffarie che figurano nell'allegato della presente decisione sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

Articolo 2

La decisione n. 2013/631/UE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2015

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

ALLEGATO

Zona tariffaria:	Tassi unitari *di rotta* per il 2014 in valuta nazionale ([1]) (codice ISO)
Austria	73,39 EUR
Belgio e Lussemburgo	72,04 EUR
Bulgaria	73,09 BGN
Cipro	38,41 EUR
Repubblica ceca	1 198,16 CZK
Danimarca	531,33 DKK
Estonia	23,97 EUR
Finlandia	52,06 EUR
Francia	65,77 EUR
Germania	77,32 EUR
Grecia	34,53 EUR
Ungheria	12 539,40 HUF
Irlanda	30,62 EUR
Italia	78,83 EUR
Lettonia	28,44 EUR
Lituania	157,97 LTL
Malta	27,61 EUR
Paesi Bassi	66,47 EUR
Polonia	147,43 PLN
Portogallo — Lisbona	38,74 EUR
Romania	168,83 RON
Slovacchia	60,93 EUR
Slovenia	67,46 EUR
Spagna continentale	71,69 EUR
Spagna (Isole Canarie)	58,36 EUR
Svezia	638,85 SEK
Regno Unito	70,46 GBP

([1]) I suddetti tassi unitari non comprendono il tasso unitario amministrativo di cui all'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 e applicabile agli Stati aderenti all'accordo multilaterale Eurocontrol relativo alle tariffe di rotta